

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 8 Luglio 2014 n. 23, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana".

VISTA la nota prot. n. 7343 del 01/04/2015, assunta al protocollo generale ARTA al n. 11004 del 11/05/2015, con la quale il Comune di Pedara (Autorità Procedente) ha richiesto l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 8 del D.P.Reg. 23/2014, trasmettendo il Rapporto Preliminare Ambientale (RAP) ed elaborati progettuali in formato cartaceo ed informatico, per la "**Variante al P.R.G. di un lotto di terreno sito nel comune di Pedara censito in catasto al fg. 24 partt. 461-467, in attuazione della Sentenza TAR Sicilia n. 690 del 23/03/2011**".

VISTO il parere n. 105 del 03/12/2015 reso dall'Unità di Staff 4/DRU, che di seguito integralmente si trascrive:

"Premesso che:

Con nota n. 7343 del 01/04/2015, assunta al protocollo generale ARTA al n. 11004 del 11/05/2015, il Comune di Pedara (Autorità Procedente) ha richiesto l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 8 del D.P.Reg. 23/2014, trasmettendo il Rapporto Preliminare Ambientale (RAP) ed elaborati progettuali in formato cartaceo ed informatico, per la "Variante al P.R.G. di un lotto di terreno sito nel comune di Pedara censito in catasto al fg. 24 partt. 461-467, in attuazione della Sentenza TAR Sicilia n. 690 del 23/03/2011".

Tenuto conto della documentazione trasmessa dall'Autorità Procedente, questa Unità esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), con nota prot. n.18688 del 07/08/2015 ha avviato la fase di consultazione ex art. 12 D.Lgs. 152/2006, trasmettendo il RAP ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), di seguito elencati, indicati all'art. 5 del D.P.Reg. n. 23/2014, con l'invito della pronuncia di competenza e di trasmettere i relativi pareri e/o eventuali contributi all'Autorità Competente e a quella Procedente entro il termine di 30gg. dal ricevimento del Rapporto, come stabilito dal D.Lgs. 152/2006 al comma 2, art. 12.

- Dipartimento regionale dell'Urbanistica – Servizio 4
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 2 – Industrie a rischio e tutela inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico
Servizio 3 – Assetto del territorio e difesa del suolo

Servizio 4 – Protezione patrimonio
Servizio 6 – Area a rischi di crisi ambientale
Servizio 7 – Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti

- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'energia
- Dipartimento Regionale Tecnico – U.O.A1.02
- Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura
- Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura
- Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali
- Dipartimento Regionale delle Attività produttive
- Provincia Regionale di Catania
 - Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
 - Protezione civile
 - Sviluppo economico
- Genio Civile di Catania
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
- Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Regionale per la Provincia di Catania
- ASP di Catania
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Catania

Rilevato che al termine della fase di consultazione al RAP (ex art. 12 D.Lgs. 152/06), con nota prot. n. 93006 del 12/08/2015, assunta al protocollo DRU n. 19021 del 18/08/2015, è pervenuto, a questo DRU, il seguente contributo:

- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania - U.O.54 "Tutela – Vincolo Idrogeologico" , "In riferimento alla fase di consultazione ... si comunica che l'area interessata dalla riclassificazione de qua, così come identificata nel Rapporto preliminare non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30 /12/1923 n. 3267. Che l'area non ricade all'interno od in prossimità di aree censite come aree a rischio di interesse comunitario (S.I.C.) e/o zone di protezione speciale (Z.P.S.). Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, non si esprime alcun parere di competenza in merito."

Rilevato per i sopraelencati SCMA che non hanno espresso e trasmesso alcun parere o contributo a questa Autorità e all'Autorità Procedente entro il termine temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006), questa Autorità Competente ritiene che non sussistano criticità ambientali per quanto di rispettiva competenza;

Considerato che dal Rapporto Preliminare Ambientale, redatto in conformità all'allegato I, parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comprendente la descrizione della Variante, nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente per l'attuazione della stessa, emerge che:

- la Variante al P.R.G. riguarda una ridotta area di mq. 522,87 ricadente ad est del centro edificato di Pedara, censita in catasto al fg. 24 partt. 461-467;
- La Variante nasce dalla necessità di ottemperare alla Sentenza del TAR Sicilia n° 690 del 23/03/2011, che impone di provvedere alla riclassificazione urbanistica di un'area "non pianificata" al suo interno, in seguito alla decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, da destinare a zona territoriale omogenea "Cbcs" (Residenziali stagionali di completamento), disciplinata dall'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G, riportate, altresì, nello stesso RAP:

" ... ART. 23 delle N.T.A.- "Zone CBCS - Residenziali stagionali di completamento"

23.1 - Definizione - Si tratta delle aree parzialmente edificate, poste all'esterno del centro urbano e aventi tipologia a edifici isolati. In tale zona si riscontrano complessi edilizi tipologicamente e architettonicamente unitari e omogenei, nati da pianificazione esecutiva del precedente P. di F., ed edifici isolati spontanei e scarsamente strutturati. In tale zona rientrano le parti del territorio comunale in cui si è addensata una residenza di tipo esclusivamente stagionale.

23.2 – Destinazione d'uso - La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni:

- uffici privati;
- pubblici spettacoli; attività culturali; attività sportive; depositi ed autorimesse.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale stagionale le attrezzature ricettive e i servizi di interesse collettivo, anche se gestite da privati, con caratteristiche urbane o di quartiere.

23.3 - Attività edilizia consentita - Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,

restauro, ristrutturazione, ricostruzioni e nuove costruzioni come definite dagli artt. 3.1 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - delle presenti norme.

23.4 - Strumenti attuativi - Concessione edilizia

La stessa non è richiesta per le opere di cui all'art. 3.1 (manutenzione ordinaria) delle presenti norme ed è invece sostituita da una autorizzazione del Sindaco con la procedura di cui all'art. 5 della L.R. 37/85, per le opere di cui agli artt. 3.2 - 3.3 (manutenzione straordinaria e restauro) delle presenti norme.

23.5 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,50 mc/mq

Altezza massima - L'altezza degli edifici è subordinata al rispetto delle norme della legge n. 64 del 2/2/1974 (normativa per le zone sismiche) e successive modifiche (D.M. 3/3/1975 - D.M. 3/6/1981 - D.M. 19/6/1984 e D.M. 16/1/96). Comunque l'altezza non può essere superiore a metri 7,50.

23.6 - Prescrizioni particolari

... La concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione secondaria, nonché al costo di costruzione. Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione primaria, queste sono a totale carico del privato che dovrà:

1) Cedere gratuitamente le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. In particolare queste dovranno prevedere almeno il 20% dell'intera superficie interessata dall'intervento da destinare a parcheggio e/o verde pubblico.

2) Presentare, contestualmente al progetto edilizio, quello relativo alle opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento all'accesso veicolare al lotto, all'allaccio idrico, elettrico, telefonico e del gas, al sistema di smaltimento fognario nonché ai parcheggi e al verde pubblico da cedere al Comune.

... omissis ...

Le aree non coperte da edificazioni si intendono inedificabili e dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi. ...”.

➤ Indici di zona e previsioni di progetto

- AREA RICADENTE IN Z.T.O. Cbcs 523,00 mq.;
- AREA DA URBANIZZARE 20% DELLA SUPERFICIE EDIFICABILE = mq.104,60;
- AREA NETTA EDIFICABILE = Mq. 418,40;
- CUBATURA REALIZZABILE S.F. 0,50 mc/mq = mc.. 209,20.

➤ La Variante non comporterà un incremento urbanistico rilevante con riferimento alla normativa di cui all'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.;

➤ L'intera area, ad eccezione delle strade già esistenti, ricadrà in zona omogenea "Cbcs" (Residenziali stagionali di completamento) del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pedara (approvato con Decreto n.538/D.R.U. del 28 dicembre 1999);

➤ Il Comparto in cui ricade il lotto di terreno in questione, sito in Via delle Gardenie, risulta in atto privo di opere di urbanizzazione primaria ed è stato edificato in maniera disomogenea nel corso dei vari decenni. Il P.R.G. lo classifica come zona territoriale omogenea "Cbcs" (Residenziale stagionale di completamento), zona a servizi e zona a "Verde pubblico attrezzato all'interno del centro edificato (F3b) interessato dalle due particelle oggetto di variante;

➤ L'area oggetto della Variante è estesa complessivamente circa 523,00 mq. e riguarda la porzione ricadente in zona territoriale omogenea F3b. Di fatto la Variante va a normare una porzione di comparto già saturo ed urbanizzato. In atto il fondo risulta completamente incolto e sulla particella 461 è in corso di costruzione un edificio residenziale.

Verificato da questa Unità che:

➤ L'area oggetto della Variante, come il resto del territorio comunale, è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 29/6/1939 e del successivo art. 1 della L.431/8517.04.1979, il centro urbano di Pedara è sottoposto a tutela in quanto "area di notevole interesse pubblico" con Decreto Presidenziale del 20 Gennaio 1967, come pubblicato dalla G.U.R.S n.12 del 18-03-1967, e successivamente con Decreto Presidenziale del 10 Dicembre 1975, tale tutela viene estesa all'intero territorio comunale, come pubblicato sulla G.U.R.S. n.6 del 31-01-1976;

➤ L'area è sita ad una distanza di circa 7,80 Km.dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) "Canalone del Tripodo" contraddistinto dal codice ITA070015 (anche ZPS), e "Bosco di Santa Maria La Stella" codice ITA070021;

➤ La zona di intervento non è interessata dal alcun corridoio ecologico di collegamento;

➤ L'area non rientra tra quelle di cui ai territori percorsi dal fuoco (ex art. 10 della L.353/2000) non vi é

alcuna presenza storica, monumentale o architettonica e nella stessa non sono presenti specie di valore in termini biogeografici o conservazionistici e non si prevede perdita di Biodiversità;

- *L'area interessata dalla Variante ricade all'interno del bacino idrografico 095 (Fiume Simeto e Fiume Alcantara), non presenta alcuna prescrizione derivante dal PAI, non è sottoposta a Vincolo Idrogeologico e non è interessata da fenomeni di frana, smottamento o di cave in galleria;*
- *Nell'intorno non sono presenti siti di interesse archeologico;*
- *La zona territoriale in cui ricade l'area di intervento sarà servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria: rete di smaltimento delle acque bianche, illuminazione pubblica, rete idrica, viabilità pubblica ed energia elettrica, rete telefonica e rete gas. Gli impianti saranno collegati a quelli comunali di prossima realizzazione. Mentre lo smaltimento dei reflui verrà garantito da vasche Imhoff e pozzi disperdenti, in ragione della mancanza della rete fognaria comunale;*
- *Data la natura dell'intervento, nel quadro complessivo, non sono attesi effetti rilevanti che possano alterare la percezione e la valenza dei luoghi.*
- *Relativamente alla componente paesaggio, si ritiene che Variante non muterà significativamente la percezione dei luoghi;*
- *L'aumento di emissioni (inquinamento luminoso, emissioni da riscaldamento, traffico) saranno estremamente limitati in relazione alle nuove tecnologie da adottarsi per il risparmio energetico e all'ottimizzazione dell'uso di fonti energetiche tradizionali e alternative;*
- *l'intervento in esame può considerarsi quale completamento urbanistico di "piccola area a livello locale";*
- *Date le caratteristiche della Variante in esame ed il suo inserimento nel contesto territoriale ed ambientale, gli impatti attesi, sono da ritenersi non significativi.*

Considerato inoltre che:

- *la zona interessata dalla Variante fa oramai parte integrante del sistema urbano con il quale condivide tutte le caratteristiche, costituendone aree periferiche di margine della città;*
- *la Variante non influenza altri "piani o programmi", o altri piani gerarchicamente superiori al P.R.G., in quanto conformi ai dettami di questo ed agli standard qualitativi che lo stesso impone di raggiungere nelle aree di espansione soggette ad edificazione;*
- *non si prevedono impatti di natura transfrontaliera;*
- *l'area interessata dalla Variante non rientra nella fattispecie prevista dall'art.2 comma 5 della L.R. 71/78 essendo ubicata in zona urbana e non essendo utilizzante ad usi agricoli;*
- *la Variante non è assoggettabile alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto non comprende alcuni degli interventi di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..*

Rilevato lo stato ambientale dell'area oggetto della Variante e delle zone limitrofe, individuando i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse, quali:

➤ *Contesto idrogeomorfologico*

- *l'area d'intervento non è soggetta a rischio idraulico, non è sottoposta a Vincolo Idrogeologico e non è interessata da fenomeni di frana, smottamento o di cave in galleria;*

➤ *Elementi del paesaggio e vegetazione*

- *Non vi sono elementi che caratterizzano il paesaggio, poiché il sito d'intervento è attiguo e facente parte della zona di espansione Est della città quindi, da una parte presenta una massiccia antropizzazione e dall'altra parte prospetta su terreni agricoli in stato di abbandono ormai densi di sterpaglie.*

- *L'intervento non interferisce in alcun modo con il mantenimento di biodiversità complessiva, sviluppandosi su suoli di scarsa valenza agricola, in stato di abbandono da tempo. Tali superfici non presentano alcun tipo di essenza floristica di pregio essendosi generata, all'interno delle stesse, una flora infestante di bassa valenza agraria e botanica.*

➤ *Ecosistemi*

- *L'area in oggetto fa parte della zona di espansione Est di Pedara e non interferisce, in loco e neanche in prossimità, con alcun "corridoio ecologico".*

➤ *Clima acustico e qualità dell'aria*

- *La zona è caratterizzata da un'attività antropica piuttosto accentuata. La realizzazione dell'intervento, che consiste essenzialmente in edilizia residenziale e quindi con emissioni legate solo all'impianto di riscaldamento, peraltro ad alta efficienza, non avrà ricadute su questi due fattori.*

• *Accessibilità dell'area*

- *L'accessibilità ai lotti è garantita dalla viabilità pubblica esistente;*

- *Recettori antropici sensibili*
- *Nell'immediato intorno non ne sono segnalati.*

Considerato che il Rapporto Preliminare prevede, laddove si rilevano pressioni che producono, seppur minimi, impatti alle componenti ambientali, misure di mitigazione/compensazione finalizzate a garantire adeguate risposte agli stessi sia in fase di cantiere che di esercizio.

Considerato che le sopradette misure di mitigazione e compensazione, indicate nel RAP, possono ritenersi condivisibili con le seguenti prescrizioni:

In fase di cantiere

1) Aria

Mantenere umide le piste sterrate e i cumuli di materiale edile polverose all'interno del cantiere per evitare nubi di polvere, che potrebbero arrecare fastidio all'ambiente, alle persone residenti e alle persone in transito nelle vie prossime all'aria di cantiere;

2) Suolo e Acque

Realizzare aree dotate di coperture impermeabili, per la sosta e la manutenzione delle macchine, ciò allo scopo di limitare l'inquinamento del suolo dovuto ad eventuali perdite di carburanti e/o lubrificanti;

3) Rifiuti

Limitare le attività di smaltimento dei materiali provenienti dagli sbancamenti, verificando la possibilità di riutilizzarli nell'ambito dei lavori in argomento, consentendo un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale conformazione morfologica, garantendo, inoltre, il trasporto a pubblica discarica autorizzata.

4) Rumore

I macchinari dovranno essere utilizzati in modo da non arrecare disturbo al contesto circostante e con limitazione del rumore organizzando le fasi di lavorazione pesante del cantiere nelle ore diurne e mediante accorgimenti idonei.

In fase di esercizio

5) Produzione di energia da fonti rinnovabile

Garantire l'approvvigionamento energetico, tramite l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento e l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in modo tale da minimizzare il consumo complessivo di energia elettrica delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.28 del 03 marzo 2011.

Si fa presente che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da consumare nel 2020 è pari al 17% - Dlgs 28/2011 recepimento della dir. 2009/28/CE, Piano PAN riporta alla tab. 3 la traiettoria temporale indicativa del target dal 2010 al 2020.

6) Emissioni di gas serra totali e per settori equivalenti

Come al punto precedente, inoltre si deve garantire la riduzione delle emissioni di CO2 in fase operativa (materiali da costruzione ecosostenibili e bio-edili), allo scopo di contrastare l'emissione di gas serra ed inquinanti in atmosfera;

7) Impermeabilizzazione e consumo del suolo

Limitare e contenere, il più possibile, le opere di "Impermeabilizzazione del suolo e del consumo del suolo", contenendo le opere di scavo e quelle di impermeabilizzazione del terreno, lasciando una notevole superficie permeabile e la rimanente parte da destinare a verde, permettendo al terreno circostante di drenare il più possibile l'acqua meteorica e minimizzando, nel caso di forti temporali, il carico dello smaltimento delle fognature pubbliche;

8) Impianto fognario

Rilevato dal RAP che l'impianto fognario sarà realizzato con "... vasche Imhoff e pozzi disperdenti ...", fermo restando l'obbligo da parte del Comune di osservare le disposizioni di cui all'art. 100 del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane), si prescrive che, in ogni caso, la Variante dovrà prevedere la realizzazione di reti fognarie separate per acque nere ed acque bianche. Nelle more della realizzazione della rete fognaria comunale dovranno essere osservate le prescrizioni dettate dalla Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/1997, pubblicata nella G.U. n. 48 del 21/02/1977, con particolare riferimento all'allegato 5, punti 2-4-5-6. In particolare, stante la conformazione dell'insediamento, le acque provenienti dalle vasche "Imhoff", dovranno essere immagazzinate in vasche a tenuta che andranno periodicamente spurgate da ditta specializzata ed autorizzata. L'Autorità Procedente è chiamata a verificare l'osservanza di

detta prescrizione.

Visto il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 23 del 08.07.2014, secondo cui "per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12."

Ritenuto di potere emettere il presente provvedimento di verifica, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Per quanto sopra rilevato e considerato, questa Autorità Competente esprime

PARERE

che la "Variante al P.R.G. di un lotto di terreno sito nel comune di Pedara censito in catasto al fg. 24 partt. 461-467, in attuazione della Sentenza TAR Sicilia n. 690 del 23/03/2011" sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.. a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti e le misure di mitigazione proposti nel Rapporto Preliminare Ambientale e nelle superiori prescrizioni del presente Parere.

Il parere in questione ha esclusiva valenza ambientale, pertanto l'Amministrazione Comunale di Pedara è onerata a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione delle opere inserite nella Variante presa in esame."

RITENUTO di condividere il sopra citato parere n. 105 del 03/12/2015;

DECRETA

Art. 1: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 105 del 03/12/2015, reso dall'Unità di Staff 4/DRU che la "Variante al P.R.G. di un lotto di terreno sito nel comune di Pedara censito in catasto al fg. 24 partt. 461-467, in attuazione della Sentenza TAR Sicilia n. 690 del 23/03/2011", **è da escludere dalla valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti e le misure di mitigazione proposte nel Rapporto Preliminare Ambientale e nelle superiori prescrizioni, del presente Parere.

Art. 2: il Comune di Pedara, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio Comunale e sul proprio sito web.

A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio e Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* "VAS-DRU", *sub-directory* "provvedimenti".

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione o notificazione.

L'Autorità Competente per la VAS

L'ASSESSORE

Dott. Maurizio Croce

F.TO CROCE